

**ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA E  
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ /  
INCOMPATIBILITÀ'  
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016**

La sottoscritta DANIELA BALLANDI, C.F. [REDACTED]

**DICHIARA**

di accettare l'incarico di Componente di commissione giudicatrice nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione CCRR (Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi) e progetto di educativa di strada per il Comune di Granarolo dell'Emilia, con le modalità previste dalla Determinazione di nomina della Commissione n. 293 del 16/09/2020.

**A tal fine dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci:**

- di non trovarsi rispetto ai concorrenti ammessi:

- 1) CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Modena
- 2) SCU.TER SCUOLA TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Bologna.


in situazione di conflitto di interessi (casi di cui all'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, all'art. 51 c.p.c. e all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013);

- di non essere raggiunto da provvedimento di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- di non ricoprire e di non aver ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di componente di Giunta o di Consiglio presso l'Unione Terre di Pianura o uno dei Comuni aderenti;

- di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
- di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

Granarolo dell'Emilia 16/09/2020

Firma



**Art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

**Art. 51 c.p.c. Astensione del giudice**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio



# Terre di Pianura

UNIONE del COMUNE

Area Servizi Generali - Settore Gare e Contratti

---

l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

**Art. 7 D.P.R. n. 62/2013 - Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

**Art. 42, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 - Conflitto di interesse**

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

